

Reato di dichiarazione fraudolenta: responsabilità del professionista a titolo di dolo eventuale

di [Giovambattista Palumbo](#)

Publicato il 26 Gennaio 2022

Il **commercialista di una società** può concorrere nel **reato di dichiarazione fraudolenta** mediante uso di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, agendo a titolo di **dolo eventuale**.

Con riguardo al profilo della **colpevolezza**, il **dolo specifico**, richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, è **compatibile con il dolo eventuale**, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'**evasione delle imposte dirette o dell'IVA**.

Il caso: la registrazione di fatture inesistenti da parte del Commercialista

La Corte di Cassazione, Sez. Penale, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di **responsabilità del professionista** in caso di **reato di dichiarazione fraudolenta del cliente**.

Nel caso di specie, la Corte di appello aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale, che aveva dichiarato il **contribuente responsabile** dei reati di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché, **quale professionista e depositario delle scritture contabili** di alcune società, consapevole dell'attività illecita posta in essere dalle stesse e dagli amministratori, al fine di **evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto**, aveva consentito di indicare **nelle dichiarazioni annuali** relative a dette imposte numerosi **elementi passivi fittizi**, avvalendosi di documenti relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti per l'importo complessivo di milioni di euro.

Per tali motivi il professionista era stato condannato alla **pena di due anni e sei mesi di reclusione**.



Avverso tale sentenza il commercialista proponeva ricorso per cassazione, deducendo, per quanto di interesse, violazione di legge in relazione all'[art. 2 Dlgs 74/2000](#) e vizio di motivazione con riferimento all'elemento oggettivo del reato.

Argomentava che egli non aveva partecipato alla creazione del meccanismo fraudolento posto in essere dai coimputati e che la sentenza impugnata aveva confermato la sussistenza dei reati contestati valutando in maniera contraddittoria le risultanze istruttorie e basandosi essenzialmente sulla sua qualifica di commercialista.

Numerose circostanze, invece, comprovavano che il ricorrente non era consapevole della frode, né dei propos

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento